



Determinazione n. 433 del 08/05/2018

OGGETTO: COMUNE DI MONDOLFO - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS 152/2006 E S.M.I. - VARIANTE URBANISTICA AL P.R.G. VIGENTE RELATIVA AL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE PER L'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI MONDOLFO - FASE A

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA -
EDILIZIA - ISTRUZIONE SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA
DEL FURLO"**

BARTOLI MAURIZIO

VISTO il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTI il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, di seguito denominato D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTA la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, con la quale sono state aggiornate ed integrate le linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, di cui alla D.G.R. 1400/08;

VISTA la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e s.m.i. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

VISTA la domanda presentata dal Comune di Mondolfo in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 606 del 09/01/2018, per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., inerente la variante urbanistica al P.R.G. vigente relativa al Piano Regolatore cimiteriale per l'ampliamento del cimitero comunale di Mondolfo - Fase A;

VISTA la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e

Determinazione n. 433 del 08/05/2018

s.m.i., così come integrata dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

- Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione, Assetto del territorio - P.F. Tutela del territorio di Pesaro e Urbino;
- Comune di Mondolfo - Settore 4° Urbanistica;
- A.S.U.R. Area vasta 1 - Zona Territoriale di Fano;
- ASET Servizi S.p.a..

VISTA la documentazione trasmessa con la domanda di verifica di assoggettabilità, comprensiva del rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tutta conservata agli atti e depositata presso il Servizio *6 Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia - Istruzione Scolastica - Gestione Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo"* di questa Amministrazione Provinciale;

VISTI i pareri espressi dagli SCA, allegati come parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione;

PRESO ATTO che non hanno espresso parere i seguenti SCA:

- Comune di Mondolfo - Settore 4° Urbanistica;
- ASET Servizi S.p.a..

VISTO E CONDIVISO il parere istruttorio, 15364 del 07/05/2018, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio e del Responsabile della Posizione Organizzativa *Urbanistica - V.A.S. - Attività estrattive - Gestione Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo"* del Servizio 6, Ing. Mario Primavera, che si allega come parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, l'Arch. Marzia Di Fazio, e il Responsabile della P.O., l'Ing. Mario Primavera, non si trovano, così come dagli stessi dichiarato nella relazione istruttoria allegata, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto dall'art. 6-bis della L. 241/1990;

VISTO l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

VISTO l'art. 6 della legge n. 241/90;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174.

D E T E R M I N A

- 1) DI ESCLUDERE**, ai sensi dell'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., la variante al P.R.G. vigente del Comune di MONDOLFO indicata in oggetto, dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto.
- 2) DI STABILIRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI:**
 - a. Dovranno essere ottemperati i pareri espressi dagli SCA, di cui al paragrafo 2) del parere istruttorio, prot. 15364 del 07/05/2018, allegati come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione.
 - b. Dovranno essere ottemperate le prescrizioni formulate al paragrafo 4) del parere istruttorio, prot. 15364 del 07/05/2018, allegato come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione, qui di seguito riportate:
 - In sede di adozione della variante dovrà essere illustrata e motivata la coerenza della previsione urbanistica con la normativa cimiteriale vigente sopra richiamata (D.P.R. 285/90; L.R. n.3/2005; Reg. reg. n.3/2009), ovvero con il piano cimiteriale comunale di ampliamento della "fase A", oggetto di variante, tenendo in considerazione anche quanto espresso dall'ASUR;
 - Il progetto di ampliamento del cimitero dovrà essere sottoposto al parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, in relazione al valore di bene culturale del cimitero storico, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n.42/2004.
 - c. Qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto fossero introdotte modifiche alle previsioni urbanistiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.
- 3) DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Comune di MONDOLFO e, per opportuna conoscenza, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:
 - Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione, Assetto del territorio - P.F. Tutela del territorio di Pesaro e Urbino;

Determinazione n. 433 del 08/05/2018

- Comune di Mondolfo - Settore 4° Urbanistica;
 - A.S.U.R. Area vasta 1 - Zona Territoriale di Fano;
 - ASET Servizi S.p.a..
- 4) DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio online e sul sito web di questa Amministrazione Provinciale, come previsto dall'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 e s.m.i. e dalla D.G.R. n.1813/2010.
 - 5) DI RAPPRESENTARE che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini stabiliti dalla Parte seconda, Titolo II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o altre Amministrazioni, facendo salvi eventuali diritti di terzi;
 - 6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
 - 7) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
 - 8) DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO
sottoscritto con firma digitale

mdf
1421VAS\18vas\18MG10105

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: COMUNE DI MONDOLFO - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS 152/2006 E S.M.I. - VARIANTE URBANISTICA AL P.R.G. VIGENTE RELATIVA AL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE PER L'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI MONDOLFO - FASE A

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 792 / 2018

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 08/05/2018

Il responsabile della P.O. 6.3
Ing. Mario Primavera

sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___ / ___ / ____

TIMBRO

Firma _____ --



Doc. informatico: prot. n.

Pesaro, 07/05/2018

Class. 009-7 F.3/2018
Cod. Proc. VS18MG101

OGGETTO: COMUNE DI MONDOLFO - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - VARIANTE URBANISTICA AL P.R.G. VIGENTE RELATIVA AL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE PER L'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI MONDOLFO - FASE A.

PARERE ISTRUTTORIO

1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione:

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applica ai piani ed ai programmi, nonché alle loro modifiche, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

L'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commi 1 e 2, definisce l'ambito di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come di seguito riportato:

"1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto";

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni".

Il comma 3 del richiamato art. 6 del D.Lgs 152/06 stabilisce che per i suddetti piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o che sono sottoposti a modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente,

mdfmp
1421VAS\18vas\18MG10104.doc



secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 (Verifica di assoggettabilità), tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Riguardo ai contenuti del suddetto comma 3 dell'art. 6, le linee guida regionali per la VAS hanno precisato cosa si intenda con le definizioni "piccole aree a livello locale" e "modifiche minori" stabilendo che "i piani o programmi che riguardano solo una porzione del territorio comunale o le modifiche parziali di piani o programmi comunali si possono considerare riferite a "piccole aree a livello locale" e pertanto potrà essere attivata per queste la procedura di screening di VAS anche qualora contengano opere o progetti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale o interessino aree della Rete Natura 2000". (paragrafo 1.3, punto 2 della D.R.G. 1813 del 21/12/2010).

Il comma 3-bis del citato art. 6 stabilisce, inoltre, che tutti i piani e i programmi diversi da quelli suddetti, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, sono anche essi da sottoporre a preventiva verifica di assoggettabilità da parte dell'autorità competente, secondo le disposizioni dell'articolo 12.

La variante in esame rientra fra i casi da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS.

1.2 Competenze:

In base a quanto stabilito dall'art. 19 della L.R. 6/07, l'autorità competente per il procedimento in oggetto è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 6 *Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia - Istruzione Scolastica - Gestione Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo"*.

1.3 Avvio del procedimento:

Il Comune di Mondolfo in qualità di autorità procedente, con nota prot. 389 del 08/01/2018, recante timbro di posta in arrivo del 08/01/2018, acquisita agli atti con prot. 606 del 09/01/2018, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. in merito alla variante urbanistica al P.R.G. vigente relativa al Piano Regolatore cimiteriale per l'ampliamento del cimitero comunale di Mondolfo - Fase A.

La documentazione trasmessa con l'istanza in formato digitale è la seguente:

- 1) Verifica di assoggettabilità a VAS (parte 1);
- 2) Verifica di assoggettabilità a VAS (parte 2);
- 3) Verifica di assoggettabilità a VAS (parte 3);
- 4) Scheda di sintesi;
- 5) Relazione geologica (parte 1);
- 6) Relazione geologica (parte 2);
- 7) Invarianza - Compatibilità;

mdf\mp
1421VAS\18vas\18MG10104.doc



8) Asseverazione compatibilità idraulica.

Con la suddetta istanza l'autorità procedente ha inoltre proposto l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica.

Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. 1299 del 12/01/2018, ha comunicato l'avvio del procedimento ed, integrando quanto proposto dall'autorità procedente, ha individuato i seguenti SCA:

- 1) Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione, Assetto del territorio - *P.F. Tutela del territorio di Pesaro e Urbino*;
- 2) Comune di Mondolfo - Settore 4° Urbanistica;
- 3) A.S.U.R. Area vasta 1 - Zona Territoriale di Fano;
- 4) ASET Servizi S.p.a..

Questa Amm.ne Provinciale in data 15/01/2018, con nota prot. 1421 del 15/01/2018, ha provveduto a trasmettere agli SCA la documentazione ricevuta dall'autorità procedente, ai fini dell'acquisizione dei pareri di competenza per la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS.

Successivamente il Comune di Mondolfo, con PEC prot. 7644 del 29/03/2018, acquisita agli atti con prot. 10677 del 03/04/2018, ha trasmesso un aggiornamento della proposta di variante chiedendoci di sottoporlo anche all'attenzione degli SCA. Tale aggiornamento riguarda esclusivamente la modifica del perimetro di zona cimiteriale "N1" e della relativa fascia di rispetto, al fine di escludere da detta zona il parcheggio pubblico, assegnandogli la destinazione propria di zona "F4" (parcheggio alberato).

Questa Amm.ne Provinciale con PEC prot. 10837 del 03/04/2018, ha provveduto a trasmettere agli SCA l'aggiornamento richiesto dall'autorità procedente, consentendo loro di esprimersi entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione aggiornata.

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sono stati acquisiti i pareri dei seguenti SCA, allegati come parte integrante e sostanziale del presente parere istruttorio:

- **La Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione, Assetto del Territorio - P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino**, ha espresso il proprio parere con nota prot. n. 213368 del 22/02/2018, acquisito con prot.n. 6643 del 26/02/2018 (**Allegato 1**);

- **L'A.S.U.R. Area vasta 1 - Zona Territoriale di Fano**, ha espresso il proprio parere con prot. n. 32632 acquisita con PEC del 19/04/2018, acquisita con prot. n. 13830 del 23/04/2018 (**Allegato 2**);

mdfmp
1421VAS\18vas\18MG10104.doc



Gli altri SCA coinvolti nel procedimento (il Settore 4° Urbanistica del Comune di Mondolfo e ASET Servizi) non hanno espresso parere.

3. DESCRIZIONE TECNICA DELLA VARIANTE

Per la descrizione della variante e degli interventi si rimanda ai contenuti del rapporto preliminare (aggiornamento marzo 2018), qui di seguito riportati:

“ Introduzione

Il presente rapporto preliminare, predisposto ai sensi della vigente normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica, costituisce l'elaborato ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS della proposta di variante urbanistica al PRG relativa al Piano Regolatore Cimiteriale per l'Ampliamento del Cimitero Comunale di Mondolfo Fase A.

Il Cimitero esistente si trova nel capoluogo in Via Andrea Costa, in prossimità del centro abitato di Mondolfo, ed è costituito da strutture eseguite in epoche diverse. Il nucleo più antico risale alla fine del 1800. Oltre alle sepolture (edicole funerarie, colombari, ossari, tombe di famiglia, tombe terragne e campi di inumazione) sono presenti la Chiesa, i locali adibiti a camera mortuaria e sala del commiato, i servizi igienici, gli uffici, i locali di servizio e i magazzini.

Il progetto di ampliamento del Cimitero esistente si è reso necessario al fine di dare risposta alle sempre crescenti esigenze di sepoltura, ulteriormente incrementate dall'aumento demografico che interessa il Comune di Mondolfo.

Il progetto di ampliamento è stato concepito per soddisfare le esigenze di sepoltura del prossimo ventennio e copre una superficie di 21.264,22 mq. Il progetto è stato suddiviso in due fasi di attuazione, Fase A che copre una superficie di 5.884,80 mq e Fase B che copre una superficie di 15.379,42.

Oggetto del presente rapporto preliminare è la sola Fase A.

La fase A, a sua volta, verrà realizzata per stralci, che consentiranno all'Amministrazione Comunale una più agevole e sostenibile gestione dell'intervento. Il primo stralcio riguarda la realizzazione di una serie di colombari e di alcune cappelle di famiglia e interessa una superficie di 1.432,41mq.

Descrizione della variante

Di seguito s'illustra la proposta di variante urbanistica al PRG relativa al Piano Regolatore Cimiteriale per l'Ampliamento del Cimitero Comunale di Mondolfo Fase A.

Come detto nell'introduzione il Cimitero Comunale esistente si trova nel capoluogo in Via Andrea Costa. E' possibile raggiungere il Cimitero anche salendo da Via San Pasquale (traversa di via Del Buzzo).



Nel PRG vigente il Cimitero esistente è individuato come zona "NI - Attrezzature collettive" ed è prevista una fascia di rispetto cimiteriale con profondità 50 mt.

L'area individuata per l'ampliamento del cimitero si trova a sud-est del cimitero esistente, è ad esso adiacente ed è di proprietà del Comune di Mondolfo.

L'area è censita presso il Catasto Terreni del Comune di Mondolfo al Fg. 12 mappali 90, 792, 793, 1008, 1342 e presso il Catasto Fabbricati al Fg. 12 mappale 1010 cat. A/3 classe I consistenza 7 vani superficie pertinenza 23.471 mq.

Nel vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Mondolfo tali aree sono individuate come aree "E1 - Attività agricole tradizionali", e ricadono in parte all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, profonda 50 mt, dell'esistente complesso cimiteriale.

La proposta di Variante al PRG prevede:

- la conversione in zona "NI - Attrezzature collettive" e relativa fascia di rispetto cimiteriale di una parte di zona "E1 - Attività agricole tradizionali";*
- la conversione in zona "F4 - Aree di parcheggio alberato" di una parte di zona "E1 - Attività agricole tradizionali".*

Dal punto di vista morfologico l'area si trova nella zona collinare che dalla fascia di crinale si distende su un versante con esposizione Sud fino alla sottostante piana alluvionale terrazzata.

L'area è compresa in una fascia altitudinale tra 80 e 110 metri s.l.m. e presenta un profilo di superficie molto regolare con andamento sub-pianeggiante sia sulla sommità del rilievo che a fondovalle e mediamente acclive nella parte intermedia del versante. L'inclinazione dell'intera area varia tra 6° e 12° circa.

All'interno dell'area individuata per l'ampliamento del Cimitero si trova un edificio residenziale, in buono stato di conservazione ma non più utilizzato.

La Fase A di ampliamento del cimitero consiste nella realizzazione di circa 20 cappelle di famiglia, di circa 1900 loculi che si sviluppano su due livelli di piano e di circa 400 ossari/cinerari. Inoltre è prevista la realizzazione di un'area per le cerimonie di commiato, un blocco scale con ascensore, un blocco servizi igienici, una piccola sala esumazioni e un deposito. All'esterno del muro perimetrale del cimitero, in prossimità dell'edificio esistente è previsto un parcheggio per circa 40 posti auto al quale si accede da Via Andrea Costa. Gli accessi pedonali all'ampliamento sono: l'accesso principale è da Via Andrea Costa, il secondo ingresso è dal parcheggio di nuova previsione, il terzo ingresso è dal cimitero esistente in prossimità del blocco scale e il quarto ingresso è sempre dal cimitero esistente ma in prossimità del blocco servizi igienici.

La caratteristica architettonica principale del progetto è il suo sviluppo altimetrico. Il progetto prevede infatti che il piano di calpestio del nuovo edificato si trovi ben al di sotto del piano di campagna e che



dunque la maggior parte dei volumi costruiti non emergano dal profilo della collina. Gli unici elementi che emergono sono le parti alte dei corpi edilizi con le coperture ed il muro perimetrale. L'obbiettivo di tale previsione è quello di limitare l'impatto dei nuovi edifici rispetto al contesto morfologico della collina. A tale scopo anche le coperture dei corpi edilizi presentano un andamento ondulato che ripropone la sinuosità del terreno collinare.

....

Il Primo Stralcio comprende la realizzazione di una serie di colombari per circa 470 loculi, 10 cappelle di famiglia e il blocco scale ascensore, nonché tutte le opere di contenimento necessarie alla realizzazione del progetto che come già detto si sviluppa principalmente sotto il livello del terreno attuale. Oltre a ciò nel Primo Stralcio sono ricomprese le opere di delimitazione del perimetro cimiteriale, i percorsi di collegamento e due dei quattro ingressi previsti nella Fase A.

..."

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Il rapporto preliminare redatto per la verifica di assoggettabilità a VAS in oggetto e la relativa documentazione allegata non hanno consentito di effettuare una valutazione appropriata della previsione urbanistica che il Comune di Mondolfo intende adottare per l'ampliamento cimiteriale, in quanto non è stato illustrato il rapporto fra la variante al PRG e il piano cimiteriale previsto dalla normativa di settore.

L'art. 9, comma 2, della L.R. n. 3 del 1/02/2005 "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali" stabilisce che "*Ogni comune, attraverso piani cimiteriali e nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui al comma 1 e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto ambientale e cioè l'inumazione e la cremazione.*"

Non avendo a disposizione i dati del suddetto piano, sulla base dei quali si calcolano le reali necessità di sepoltura dei vent'anni successivi all'adozione dello strumento urbanistico, è difficile esprimere una valutazione sul dimensionamento della variante al PRG proposta dal Comune di Mondolfo.

Il rapporto preliminare ci dice soltanto che l'intera previsione di ampliamento (fase A + fase B) è stata concepita per soddisfare le esigenze del prossimo ventennio, senza che sia stato illustrato il rapporto che intercorre fra il dimensionamento della previsione urbanistica e il fabbisogno reale di sepolture, e senza tenere conto che l'area individuata come "fase B", avente una estensione di oltre 15.379 mq (contro i circa 5.885 mq della fase A), non può essere presa in considerazione in quanto non è oggetto di variante, ovvero mantiene l'attuale destinazione agricola.

mdf\mp
1421VAS\18vas\18MG10104.doc



Come si evince dalla lettura combinata dell'art. 9, comma 2, della L.R. n.3/2005 e dell'art. 2, comma 4, del Reg. reg. 09/02/2009 n.3, le aree cimiteriali devono rispondere alle necessità di sepoltura dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici e devono essere recepite dallo strumento urbanistico, insieme alle relative zone di rispetto. Pertanto, sarebbe stato quantomeno opportuno illustrare i criteri in base ai quali l'Amministrazione comunale ha programmato l'ampliamento cimiteriale, dimostrando che la Fase A, ovvero l'area che effettivamente viene sottoposta a variante urbanistica, sia in grado di rispondere alle necessità stabilite dall' articolo 9 della L.R. n.3/2005.

Il parere espresso dall'ASUR, di cui al precedente paragrafo 2), evidenzia un altro aspetto che risulta trascurato (v. allegato 11 - planimetria di progetto), ovvero la necessità di prevedere appositi campi di inumazione, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 285/90.

Per quanto riguarda i possibili impatti ambientali derivanti dall'attuazione degli interventi, in questa fase non si rilevano particolari criticità. L'unico aspetto di rilievo che si è riscontrato attiene alla fase progettuale ed esecutiva delle opere, in relazione all'ordine di grandezza degli sbancamenti previsti con la soluzione architettonica prospettata nell'allegato 14 del rapporto preliminare (sezione 1-1), che arrivano a raggiungere un'altezza di 9 metri. Come evidenziato anche nel parere rilasciato in qualità di SCA dal Servizio Tutela, Gestione, Assetto del Territorio - P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino della Regione Marche, di cui al precedente paragrafo 2), tale aspetto dovrà essere valutato attentamente in fase di progettazione, garantendo adeguate condizioni di stabilità del versante anche in fase esecutiva.

Per ultimo si evidenzia che il progetto di ampliamento del cimitero dovrà essere sottoposto anche al parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, in relazione al valore di bene culturale del cimitero storico, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n.42/2004.

Alla luce delle suddette osservazioni, visti anche i pareri acquisiti dagli SCA, è possibile ritenere che, nonostante il rapporto preliminare non fornisca elementi sufficienti per esprimere una valutazione appropriata sul dimensionamento della variante, non vi siano criticità ambientali significative tali da richiedere l'assoggettamento a VAS della proposta di variante in oggetto, fatte salve le seguenti condizioni:

- In sede di adozione della variante dovrà essere illustrata e motivata la coerenza della previsione urbanistica con la normativa cimiteriale vigente sopra richiamata (D.P.R. 285/90; L.R. n.3/2005; Reg. reg. n.3/2009), ovvero con il piano cimiteriale comunale di ampliamento della "fase A", oggetto di variante, tenendo in considerazione anche quanto espresso dall'ASUR nel parere di cui al precedente paragrafo 2);
- Il progetto di ampliamento del cimitero dovrà essere sottoposto al parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, in relazione al valore di bene culturale del cimitero storico, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n.42/2004.



5. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto questo ufficio ritiene di poter **proporre l'esclusione della variante dalla procedura di VAS** prevista agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. a condizione che siano ottemperate le prescrizioni evidenziate nel precedente paragrafo 4) e quelle contenute nei pareri espressi dagli SCA, di cui al precedente paragrafo 2).

Si specifica, inoltre, che qualora in sede di adozione della variante in oggetto fossero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito delle competenze previste dalla L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa e il Responsabile del Procedimento dichiarano, ciascuno per se stesso, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse anche parziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto.

Il Responsabile del procedimento
Arch. Marzia Di Fazio
Originale firmato digitalmente

Letto e condiviso
dal Responsabile della P.O. 6.3
Ing. Mario Primavera
Originale firmato digitalmente

Prot. n.

Rif. P.G. n. 58251 del 16/01/2018
Cod. Fasc. 420.60.70|2018|PTGC-PA|357

Alla **Provincia di Pesaro e Urbino**
Servizio 6-Pianificazione
Territoriale-Urbanistica-Edilizia-
Gestione riserva naturale statale
“Gola del Furlo”
c.a. Arch. Marzia Di Fazio
Sede
provincia.pesarourbino@legalmail.it

OGGETTO: Parere in merito alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. di cui all’art. 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. – Variante al P.R.G. vigente relativa al Piano Regolatore Cimiteriale per l’ampliamento del cimitero di Mondolfo – **Fase A.**

Con riferimento alla nota del 15/01/2018 con la quale codesta Autorità Competente ha trasmesso il Rapporto Preliminare con allegati, relativo alla variante in oggetto, ai fini dell’espressione del parere previsto nell’ambito della verifica di assoggettabilità di cui all’art. 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., si rappresenta quanto segue.

Premesso

- che in base agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, questa P.F. è stata individuata da parte dell’Autorità Competente, in collaborazione con l’Autorità Procedente, fra i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA), da coinvolgere in fase di consultazione preliminare, al fine di rendere compatibile l’attuazione della presente variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale di rispettiva competenza;
- che gli aspetti ambientali riconducibili alla competenza dello scrivente sono: suolo, sottosuolo, acqua (superficiale e sotterranea), reticolo idrografico superficiale, ambiente ripariale, Demanio Pubblico-Ramo Idrico.

Valutato il contenuto del Rapporto preliminare con allegata documentazione, per la verifica di assoggettabilità a VAS, redatto dall’Arch. Chiara Polverari, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.

Preso atto dalla documentazione trasmessa che:

- L'attuale cimitero, situato in prossimità del centro abitato di Mondolfo, risulta costituito da strutture eseguite in epoche diverse, a partire dal nucleo più antico risalente alla fine del 1800. Oltre alle sepolture (edicole funerarie, colombari, ossari, tombe di famiglia, tombe terragne e campi di inumazione) sono presenti la Chiesa, locali adibiti a camera mortuaria e sala del commiato, servizi igienici, uffici, locali di servizio e magazzini.
- L'area individuata per la realizzazione dell'ampliamento, di proprietà del Comune di Mondolfo, è posta in adiacenza al cimitero esistente lato sud-est.
- La previsione complessiva di ampliamento del cimitero, tesa a soddisfare le esigenze di sepoltura nel prossimo ventennio, interessa una superficie di 21.264,22 mq, suddivisa in due fasi di attuazione: Fase A di 5.884,80 mq e Fase B di 15.379,42 mq.
- Nel PRG vigente il Cimitero esistente è individuato come zona "N1 - Attrezzature collettive" con una fascia di rispetto cimiteriale con profondità 50 m, mentre l'area relativa alla Fase A ricade in zona "E1 - Attività agricole tradizionali", parzialmente interessata dalla predetta fascia di rispetto.
- La proposta di Variante al PRG destina l'area relativa alla Fase A a zona "N1 - Attrezzature collettive", con conseguente ridefinizione della fascia di rispetto cimiteriale sulla zona "E1 - Attività agricole tradizionali".
- Il presente procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS riguarda la sola Fase A, trattata nel relativo rapporto preliminare, che verrà a sua volta realizzata per stralci; il primo dei quali riguarda la realizzazione di una serie di colombari e di alcune cappelle di famiglia su una superficie di 1.432,41mq.
- Dagli elaborati prodotti si evince che la Fase A di ampliamento del cimitero prevede la realizzazione di circa 20 cappelle di famiglia, circa 1900 loculi che si sviluppano su due livelli di piano e circa 400 ossari/cinerari. Si prevede inoltre la realizzazione di un'area per le cerimonie di commiato, un blocco scale con ascensore, un blocco servizi igienici, una piccola sala esumazioni e un deposito. All'esterno del muro perimetrale del cimitero dell'edificio verrà realizzato un parcheggio per circa 40 posti auto, con accesso da Via Andrea Costa.
- Allo scopo di minimizzare gli impatti visivi del nuovo edificato rispetto al contesto morfologico della collina, la soluzione progettuale prevede di incassare gran parte dei nuovi volumi controterra, con altezze dei fronti di scavo nell'ordine dei 4 m a monte e 9 m a valle.

Esaminare sia la relazione geologica-tecnica che di compatibilità idraulica, redatte dal Geol. Stefano Boccarossa, che rappresentano in sintesi quanto nel seguito riportato:

- Dal punto di vista morfologico l'area si trova nella zona collinare che dalla fascia di crinale si estende su un versante con esposizione Sud, fino alla sottostante piana alluvionale terrazzata.
- In particolare la zona in esame risulta attestata a quote comprese tra 105 e 115 metri s.l.m., con pendenze variabili da 5° a 8°, ad andamento sub-pianeggiante in sommità e mediamente acclive lungo la porzione di versante.
- Il Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico e la cartografia IFFI non individuano sulla zona in oggetto pericolosità di natura geomorfologica e/o idraulica.
- L'indagine geognostica ha messo in evidenza la presenza in sito di una coltre di copertura/riporto con spessori massimi contenuti intorno ai 2 m, sovrastante terreni di natura argillosa con frazione sabbiosa (formazione in posto alterata) in approfondimento procedendo verso valle, fino ad attestarsi a - 8,60 m dal p.c.

- attuale in corrispondenza del limite inferiore dell'area in variante (Fase A). La formazione compatta è stata rinvenuta a profondità variabili da - 3,50 m a - 8,60 m.
- Nell'area non sono presenti corsi d'acqua principali e l'idrologia superficiale della zona è limitata al ruscellamento diretto sulla superficie del suolo, con deflusso nel versante fino ai fossi naturali di fondovalle. Durante l'esecuzione delle indagini geognostiche è stata riscontrata una falda idrica posta a profondità variabili da -7.66 m (CPT n. 2) a -10.72 m (S1). Nel pozzo posto in prossimità del fabbricato esistente la cui falda è stata rinvenuta alla profondità di -2.71 m dal piano campagna.
 - La verifica di stabilità globale eseguita nella parte di valle del versante, nella condizione attuale, ha determinato valori del coefficiente di sicurezza sempre superiori al minimo consigliato dalle NTC ($F_s \geq 1.1$).
 - Lo studio geologico, in base alle risultanze delle indagini geognostiche e delle verifiche di stabilità condotte, conferma la stabilità dell'area in esame attestandone l'idoneità all'edificazione, sotto il profilo geologico, geomorfologico, idrogeologico e sismico, individuando tuttavia puntuali prescrizioni tecnico-operative. In particolare, considerata la tipologia delle strutture in progetto per la cui realizzazione sono previsti scavi significativi (da 4 a 9 m), viene prescritta, lungo il perimetro dell'intervento, la realizzazione preventivamente allo sbancamento di opere di contenimento in c.a. quali pali o paratie continue, eventualmente intirantate, incastrate nella formazione di base integra e compatta. Ai fini della stabilità viene inoltre imposta la realizzazione di una adeguata rete di regimazione e di drenaggio (a tergo delle opere) delle acque superficiali, da smaltirsi attraverso idonei recettori.
 - Vengono comunque rimandate alle successive fasi di progettazione delle opere gli approfondimenti di indagine e le verifiche, secondo la vigente normativa tecnica.
 - La verifica preliminare conferma infine la compatibilità della trasformazione anche sotto il profilo idraulico, non rilevando sulla zona in esame particolari condizioni di pericolosità.

In relazione a quanto sopra, con l'obiettivo di proteggere il territorio dal rischio idrogeologico/idraulico, promuovendo una pianificazione sostenibile, si rappresenta quanto segue in merito alla trasformazione urbanistica proposta, con specifico riferimento alla valutazione circa la sua ammissibilità, in relazione alle pericolosità/criticità geomorfologiche e idrauliche presenti, prevista nelle successive fasi di progettazione, ai sensi dell'art.89 della DGR 380/01 e dell'art.10 della L.R. 22/2011.

- Nelle successive fasi di progettazione andranno condotte verifiche di stabilità locali lungo i profili di progetto maggiormente critici, utilizzando i parametri più cautelativi e considerando la presenza della falda, in corrispondenza dei previsti sbanchi (da 4.00 a 9.00 m), secondo quanto disposto dalle vigenti NTC e relative Circolari applicative. In base agli esiti di dette verifiche andranno definite nel dettaglio le modalità esecutive dei lavori, nonché le opere/interventi (da descrivere e rappresentare negli elaborati progettuali) necessari a garantire adeguate condizioni di stabilità sul versante, anche in fase esecutiva.
- L'intera area d'intervento andrà dotata di una capillare rete di regimazione, raccolta e smaltimento delle acque meteoriche attraverso idonei recettori (fognatura pubblica o elementi del reticolo idrografico superficiale), fermo restando la realizzazione delle misure compensative rivolte al perseguimento dell'invarianza idraulica, secondo i criteri di cui alla D.G.R. Marche n.53/2014 e relative linee guida (compreso il parcheggio), evitando la dispersione incontrollata di acque nei terreni contermini, che andrebbe a discapito delle attuali condizioni di stabilità del versante.

Conclusioni

A conclusione dell'istruttoria svolta e con specifico riferimento ai temi ambientali di competenza, si ritiene che con l'accoglimento delle prescrizioni e lo sviluppo degli approfondimenti tecnici esposti nel presente contributo, la variante non comporterà impatti significativi sull'ambiente tali da richiedere l'assoggettabilità a VAS.

Resta ferma la possibilità, nell'ambito della procedura finalizzata al rilascio del parere di compatibilità sulla variante in oggetto, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01 e con riguardo alle disposizioni della L.R. 22/2011, di imporre prescrizioni e/o limitazioni per l'attuazione della previsione urbanistica in variante, in base agli esiti della documentazione specialistica richiesta.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE DELLA P.O.

Tiziana Diambra

IL DIRIGENTE DELLA P.F.

Mario Smargiasso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Sede di Pesaro
Viale Gramsci, 7, - 61121 Pesaro
Tel. 071/8067011 - FAX 0721/31623
PEC: regione.marche.geniocivile.pu@emarche.it



**Dipartimento di Prevenzione
UOC Igiene e Sanità Pubblica
Ambiente e Salute
sede di Fano
Via Borsellino, 4
61032 Fano (PU)
PEC areavasta1.asur@emarche.it**

Prot. _____

Fano 18/04/2018

Spett.le Provincia di Pesaro e Urbino
Servizio 6 Pianificazione
Territoriale e Urbanistica
c.a. Arch. Marzia di Fazio
provincia.pesarourbino@legalmail.it

e p.c.

Spett.le Comune di Mondolfo
Settore Lavori Pubblici
Dott. Arch. Gianfranco Centoscudi

Oggetto: Comune di Mondolfo - Richiesta parere aggiornamento variante – Procedura verifica di assoggettabilità a V.A.S. – Variante urbanistica al P.R.G. vigente relativa al Piano regolatore cimiteriale per l’ampliamento del cimitero comunale di Mondolfo-fase A.

In riferimento alla Vs. richiesta del 3 aprile u.s., verificate le proposte aggiornate da parte del Comune di Mondolfo con particolare riferimento alla *“revisione del perimetro dell’area cimiteriale, escludendo dalla stessa l’area adibita a parcheggio...”*, lo scrivente Servizio non riscontra in questa fase problematiche ostative all’approvazione della Variante urbanistica. Rimane comunque in carico al Comune di Mondolfo l’obbligo del rispetto della Normativa in materia di Polizia Mortuaria con particolare riferimento all’Art. 58 D.P.R. 285/90 che prevede l’individuazione di appositi campi di inumazione all’interno delle aree cimiteriali e aventi le dimensioni previste dal citato articolo.

Distinti Saluti

Il Dirigente Medico
Dott.ssa Alessia Pesaresi